

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7050 del 11/12/2025
Oggetto	Variante della concessione vigente per occupazione area demaniale per l'utilizzo di tratti di sommità arginali ad uso viabilità ordinaria del corso d'acqua Po di Volano e del Po di Primaro, in comuni vari della provincia di Ferrara. Proc. Cod. FE07T0010 Richiedente: Provincia di Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7327 del 10/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno undici DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Variante della concessione vigente per occupazione area demaniale per l'utilizzo di tratti di sommità arginali ad uso viabilità ordinaria del corso d'acqua Po di Volano e del Po di Primaro, in comuni vari della provincia di Ferrara.

Proc. Cod. FE07T0010

Richiedente: Provincia di Ferrara

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01.06.2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

VISTA la nota trasmessa da ARSTePC Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ferrara e registrata al prot. n. 101068 del 28/06/2021, avente ad oggetto: “R.D. 523/1904 – L.R. 7/2004 e s.m.i. – L.R. 13/2015 - Argini dei corsi d’acqua di competenza, in concessione alla Provincia di Ferrara ad uso viabilità ordinaria. Ricognizione per passaggio di competenze da Provincia di Ferrara a ANAS S.p.A.”, con la quale chiedono, essendo venuti a conoscenza che, in esecuzione al DPCM del 21/11/2019, alcune strade di competenza provinciale, compresi tratti di viabilità che coincidono con le sommità arginali di cui sopra, verranno cedute in competenza all’Anas S.p.A, di eseguire la voltura e ridefinizione dei tratti in concessione che rientrano nell’Atto Dirigenziale DD n. 5823 del 10/07/2007;

VISTA la nota della Provincia di Ferrara, registrata al prot n. 170478 del 05/11/2021 avente oggetto: “R.D. 523/1904 – L.R. 7/2004 E S.M.I. – L.R. 13/2015. ARGINI DEI CORSI D'ACQUA IN CONCESSIONE ALLA PROVINCIA DI FERRARA AD USO VIABILITA' ORDINARIA. RICOGNIZIONE PER PASSAGGIO DI COMPETENZE DA PROVINCIA DI FERRARA A ANAS E SSPP DA INCLUDERE NELLA CONCESSIONE FE07T0010. RISCONTRO NOTE

R.E.R PROT. 2021 / 35336 E 60011”;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 06/06/2022 registrata al PG/2022/95131 del 06/06/2022 con cui Andrea Aragusta, nella qualità di Dirigente Settore 3 - Appalti Gare e Patrimonio della Provincia di Ferrara, P.Iva 00334500386, con sede legale nel Comune di Ferrara, ha richiesto la variante della concessione per l'occupazione di area del demanio strade ad uso Viabilità ex-provinciale trasferite ad Anas km 14,210 in Comuni di Fiscaglia e Codigoro in area Sic/ZPS;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 85 del 29/03/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area in oggetto rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Regione Emilia Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversità conservato in atti al prot. PG/2025/63167 del 03/04/2025;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 992 del 29/03/2024 conservato in atti al prot. PG/2024/89736 del 16/05/2024) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che:

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, la Provincia di Ferrara, in qualità di concessionaria, è esentata dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
- la Provincia di Ferrara è altresì esentata dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;

ACCERTATO che la richiedente ha pagato l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria** con

mandato di pagamento n. 3003 del 26/05/2022 eseguito in data 27/05/2022;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Provincia di Ferrara, P.Iva 00334500386, fatti salvi i diritti di terzi, la variante alla concessione rilasciata alla Provincia di Ferrara dalla Regione Emilia - Romagna con D.D. n. 5823/2007, per l'utilizzo delle sommità arginali dei corsi d'acqua regionali a viabilità ordinaria, a seguito di modifica dei tratti arginali;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2043**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04/12/2025 (prot. 04/12/2025.215635.E);
4. di esentare la Provincia di Ferrara, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
5. di esentare altresì la Provincia di Ferrara dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
6. di dare atto la richiedente ha pagato l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria** con mandato di pagamento n. 3003 del 26/05/2022 eseguito in data 27/05/2022;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Provincia di Ferrara, P.Iva 00334500386, (cod. pratica FE07T0010).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce i corsi d'acqua Po di Volano e Po di Primaro, in comuni vari della provincia di Ferrara, per l'utilizzo delle sommità arginali dei corsi d'acqua a viabilità ordinaria, così come individuate nella tabella di cui all'articolo 8 del presente disciplinare, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale per l'occupazione di aree demaniali in quanto la stessa risulta finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 7/2004 e della d.G.R. 895/2007.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce Ente o Soggetto inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. 196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015.

2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2043**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio

del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le

condizioni necessarie per l'utilizzo del bene.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE07T0010;

- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici. Ha inoltre l'obbligo di regolarizzare l'occupazione riferita al ponte stesso presentando istanza di concessione alla presente Agenzia.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato con determinazione dirigenziale n. 992 del 29/03/2024 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno Ferrara:

“1. Il presente nulla osta è relativo all’intero mappale argine/strada, compresi tutti gli allargamenti, piazzole, dipendenze, disimpegni e quant’altro catastalmente collegato alla strada o ad essa afferente, nonché tutti gli accessi, incroci, svincoli, le rampe di accesso ai ponti, esclusi i ponti stessi (soggetti ad altra autorizzazione per occupazione di acqua pubblica) e manufatti (opere inerenti la viabilità) ricollegabili alle disposizioni di cui all’art. 97 lett. e) del R.D. 25.07.1904, n. 523. In tutti i casi sono escluse dall’autorizzazione le rampe di accesso alle sommità arginali a servizio esclusivo della proprietà privata per le quali saranno attivati nulla osta idraulici/concessioni (o sono in essere) con le proprietà frontiste alle rampe; sono altresì escluse dal presente nulla osta le eventuali opere di difesa idraulica (muretti, rivestimenti, presidi di sponda, ecc.).

2. Gli argini/strade interessati sono Opere Idrauliche di 2a categoria, presenti nel territorio ferrarese, i cui tratti arginali sono elencati nella tabella sottostante:

<i>Strada prov.le</i>	<i>Mappa relativa</i>	<i>Corso d’acqua/loc.</i>	<i>Argine dx/sn</i>	<i>da/a</i>
<i>S.P.1 (via Comacchio)</i>	<i>1-01</i>	<i>Po di Volano/Ferrara</i>	<i>dx</i>	<i>da v. Giglioli alla rotatoria di v. A. Moro</i>
<i>S.P. 22 (via Tambellina/Bivio Passo Segni-Correggio)</i>	<i>22-01_1 22-01_2</i>	<i>Po di Volano/Cona-Codrea-Contrapò</i>	<i>dx</i>	<i>dalla rotatoria di v Don G. Zerbini a v. Castalda</i>
<i>S.P. 29 (via A. Zamboni)</i>	<i>29-01_1 29-01_2</i>	<i>Po di Volano/Baura</i>	<i>sn</i>	<i>da v della Ginestra al p.to 44.833314°- 11.711908° (dove la strada abbandona l’argine)</i>
<i>S.P. 20</i>	<i>20-01</i>	<i>Po di Volano/Baura</i>	<i>sn</i>	<i>da v. Ponte Ferriani alla rotatoria v Zamboni-v Massafiscaglia</i>

<i>S.P. 20 (via Massafiscaglia)</i>	<i>20-02</i>	<i>Po di Volano/Viconovo</i>	<i>dx</i>	<i>da v. della Bosca al ponte sul diversivo (escluso il ponte stesso)</i>
<i>S.P. 20</i>	<i>20-03</i>	<i>Po di Volano/ Fossalta</i>	<i>sn</i>	<i>dal ponte sul diversivo a v Maranini (escluso il ponte sulla risvolta di Fossalta)</i>
<i>S.P. 20 (via Argine Volano-via Torre)</i>	<i>20-04</i>	<i>Po di Volano/ Sabbioncello San Vittore</i>	<i>sn</i>	<i>da v Maranini al p.to 44.836132°- 11.834736°</i>
<i>S.P. 15</i>	<i>15-01</i>	<i>Po di Volano/Parasacco</i>	<i>dx</i>	<i>da incrocio v. Massafiscaglia / v Pomposa (p.to 44.808379°- 11.859360°) al p.to 44.776877°- 11.869311°</i>
<i>S.P. 23</i>	<i>23-01</i>	<i>Po di Volano/ Parasacco</i>	<i>dx</i>	<i>Dal p.to 44.776877°- 11.869311° a v Roversi</i>
<i>S.P. 4 (via Argine Travaglio)</i>	<i>4-01</i>	<i>Po di Volano/Migliarino</i>	<i>sn</i>	<i>da v. Copparo al ponte sul Volano</i>
<i>S.P. 15 (via del Mare)</i>	<i>15-02</i>	<i>Po di Volano/ Massafiscaglia</i>	<i>sn</i>	<i>da v. del Mare-v. Travaglio II tronco al p.to 44.812411°- 12.015514°</i>
<i>S.P. 53 (Codigoro-Lagosanto)</i>	<i>53-01</i>	<i>Po di Volano/ Codigoro</i>	<i>dx</i>	<i>da v. Marconi-v. XXV Aprile al p.to 4.784571°- 12.120503°</i>
<i>S.P. 22 (Bivio Passo Segni-Correggio)</i>	<i>22-02</i>	<i>Po di Primaro/ Sant'Egidio</i>	<i>dx</i>	<i>Dal ponte Gaibanella-Sant'Egidio all'incrocio con v Rocca</i>
<i>S.P. 65 (Ferrara-Consandolo)</i>	<i>65-01</i>	<i>Po di Primaro/ Ferrara</i>	<i>sn</i>	<i>da p.to 44.805985°- 11.635978° a v. Cà Vecchia</i>
<i>S.P. 65 (Ferrara-Consandolo)</i>	<i>65-02</i>	<i>Po di Primaro/ Fossanova San Marco - Gaibanella</i>	<i>sn</i>	<i>da v Cà Vecchia al p.to 44.751359°- 11.655816°</i>
<i>S.P. 65 (Ferrara-Consandolo)</i>	<i>65-03</i>	<i>Po di Primaro/ Gaibana</i>	<i>sn</i>	<i>v. Rocchetta al p.to 44.746645°- 11.658120°</i>
<i>S.P. 65 (Ferrara-Consandolo)</i>	<i>65-04</i>	<i>Po di Primaro/ Monestirolo</i>	<i>sn</i>	<i>da v Piganta a v della Pesca</i>
<i>S.P. 65 (Ferrara-Consandolo)</i>	<i>65-05</i>	<i>Po di Primaro/ Monestirolo</i>	<i>sn</i>	<i>da v Argenta (44.735191°- 11.689910°) a v Scacerna (44.734492°- 1.690913°)</i>
<i>S.P. 65 (Ferrara-Consandolo)</i>	<i>65-06</i>	<i>Po di Primaro/ Monestirolo</i>	<i>sn</i>	<i>da incrocio v. Froldo/v. Argenta a incrocio v. Argenta/v. Arginello</i>

<i>S.P. 65 (Ferrara-Consandolo)</i>	<i>65-07</i>	<i>Po di Primaro/ San Nicolò</i>	<i>sn</i>	<i>da incrocio v Medelana/ v. Nazionale a incrocio v. Nazionale/ Strada Po di Primaro</i>
<i>S.P. 7 (via Zenzalino)</i>	<i>7-01</i>	<i>Po di Primaro/ San Nicolò</i>	<i>sn</i>	<i>da incrocio Strada Po di Primaro/v. Zenzalino al 7-02 p.to 44.685214°- 11.696015°</i>
<i>S.P. 7 (via Zenzalino)</i>	<i>7-02</i>	<i>Po di Primaro/ Ospital Monacale</i>	<i>sn</i>	<i>da incrocio v. Zenzalino/ v. Chiesa al p.to 44.662565°- 11.701557°</i>
<i>S.P. 7 (via Zenzalino)</i>	<i>7-03</i>	<i>Po di Primaro</i>	<i>sn</i>	<i>dal p.to 44.649571°- 11.694455° al p.to 44.638787°- 11.690900°</i>
<i>S.P. 72 (argine Agosta)</i>	<i>72-01</i>	<i>Argine Agosta</i>		<i>dall'impianto idrovoro di Fosse (44.652520°- 12.106679°) al p.to 44.577943°- 12.104560°</i>
<i>S.P. 54 (via per Volano)</i>	<i>54-01</i>	<i>Po di Volano</i>	<i>sn</i>	<i>dal p.to 44.820491°- 12.186531° al p.to 44.813377°- 12.194121°</i>
<i>S.P. 54 (via per Volano)</i>	<i>54-02</i>	<i>Po di Volano</i>	<i>sn</i>	<i>dal p.to 44.812070°- 12.204753° al p.to 44.805099°- 12.251874°</i>

3. E' allegato parte integrante il file con indicati in mappa i tratti arginali utilizzati a viabilità ordinaria.

4. La Provincia di Ferrara, Richiedente, dovrà provvedere a proprie cure e spese a tutte le opere inerenti la viabilità (pacchetto stradale comprensivo di pavimentazione stradale, segnaletica orizzontale e verticale, segna limiti, guardrails, ecc.) e la sicurezza stradale per tutti i fruitori della stessa, per i quali lavori dovrà essere comunicato a questa Agenzia l'inizio e le modalità degli stessi, con congruo anticipo. In proposito si precisa che le operazioni di manutenzione, costituite da ripristini totali o parziali della carreggiata con apporti bituminosi o lapidei, dovranno essere effettuate in modo che non venga modificato il profilo trasversale e la quota di sommità dei rilevati arginali. Dovrà soprattutto essere evitato, specie sulle strade sprovviste di pavimentazione bituminosa, laddove esistano, il ristagno delle acque piovane.

5. Dovrà essere allontanata l'acqua piovana dalla piattaforma stradale attraverso inviti predisposti con embrici ribaltati lungo le scarpate arginali in modo da non creare ruscellamenti che possano danneggiare il rilevato arginale. I fossi di raccolta delle acque, al piede dell'argine, dovranno essere mantenuti in efficienza provvedendo alla costante manutenzione della vegetazione spontanea e alla verifica delle pendenze dei fossi stessi onde evitare ristagni di acqua.

6. La Provincia di Ferrara, al fine di garantire la sicurezza dei fruitori della strada, è altresì tenuta alla costante manutenzione della carreggiata, dei cigli e delle scarpate fino all'unghia dei rilevati arginali e, dove non individuata, fino alle limitrofe proprietà private, tenuto conto del tipo di carreggiata stessa, compresi gli interventi di sfalcio e/o taglio della vegetazione spontanea presente lungo i rilevati arginali, fino all'unghia della scarpata arginale, sia verso campagna sia verso golena; dovrà inoltre provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli esemplari arborei presenti sulle banchine stradali e sulle scarpate;

7. La Provincia di Ferrara dovrà provvedere alla buona conservazione delle aree richieste eseguendo la necessaria manutenzione, onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici e della navigazione. La stessa assume la custodia del bene in concessione (le sommità arginali), ex art. 2051 C.C., nonché la sorveglianza del bene medesimo. La Provincia di Ferrara resta comunque l'unico responsabile dell'incolumità degli utilizzatori del reticolo viario in uso. Questo Ufficio Territoriale resta pertanto completamente sollevato da ogni responsabilità connessa ad eventuali incidenti che dovessero verificarsi lungo il percorso.

8. Questa Agenzia rimane sollevata nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile o penale dipendente dal verificarsi di eventuali incidenti lungo i tratti di sommità arginale o pertinenze di cui al presente nulla osta idraulico, anche se gli incidenti stessi dovessero essere imputati ad improvvisi cedimenti o smottamenti del rilevato arginale medesimo per cause dovute all'utilizzo a fini viari.

9. In tale evenienza, come in qualsiasi altro caso (quali gli scoscendimenti, solcature o frane

determinatesi per effetto del ruscellamento delle acque meteoriche) la Provincia di Ferrara sarà tenuta all'immediato ripristino dei danni prodotti all'opera idraulica, secondo particolari istruzioni tecniche che verranno impartite all'uopo da questo Ufficio Territoriale.

10. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

11. È espressamente vietato eseguire sui rilevati arginali in argomento escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

12. Se per necessità di viabilità la Provincia di Ferrara si trovasse nell'eventualità di dover allargare la sede stradale e, di conseguenza, il rilevato argine-strada con un provvedimento di esproprio, le particelle risultanti dal frazionamento dovranno essere intestate catastalmente al Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Idrico.

13. L'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Distretto Reno – Ufficio Territoriale di Ferrara resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

14. Qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e/o della navigazione, loro pertinenze e/o a terzi a causa dell'utilizzo viabile dei rilevati arginali in argomento, verrà imputato alla Provincia di Ferrara, la quale dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione, a proprie cure e spese, e con le istruzioni tecniche che verranno impartite da questo Ufficio Territoriale.

15. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblica incolumità, questo Ufficio può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte della Provincia Richiedente, a ogni pretesa d'indennizzo.

16. L'Agenzia non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti

spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. Resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

17. Nell'eventualità che questo Ufficio Territoriale si trovasse a dover intervenire per motivi idraulici sul rilevato arginale con scavi e/o rimaneggiamenti, la Provincia di Ferrara, ove necessario e al termine delle lavorazioni, dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino della parte di cassonetto e pacchetto viabile sovrastante la sommità arginale, e a tutte le opere inerenti la viabilità e la sicurezza stradale, oltre al ripristino dei guardrails, della segnaletica e di quant'altro sia funzionale a garantire la sicurezza dei fruitori della strada.

18. Nel caso di eventi calamitosi (piene, esondazioni, ecc.) potrà essere richiesta la chiusura al transito del tratto di sommità arginale interessata.

19. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

20. La Determinazione Dirigenziale n. 5823 del 10/05/2007, con scadenza il 09/05/2026, deve intendersi superata e sostituita dal presente Atto."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

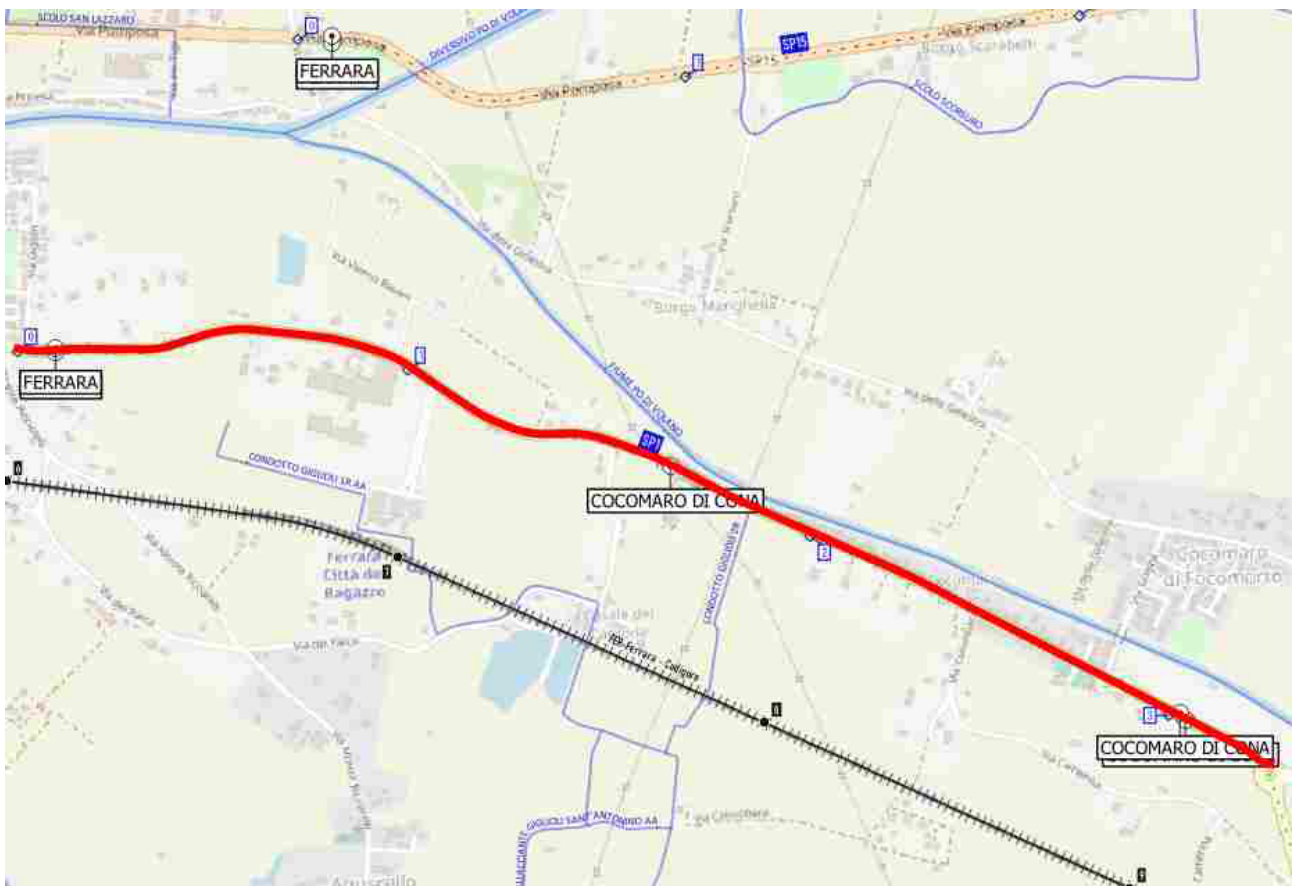
1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme

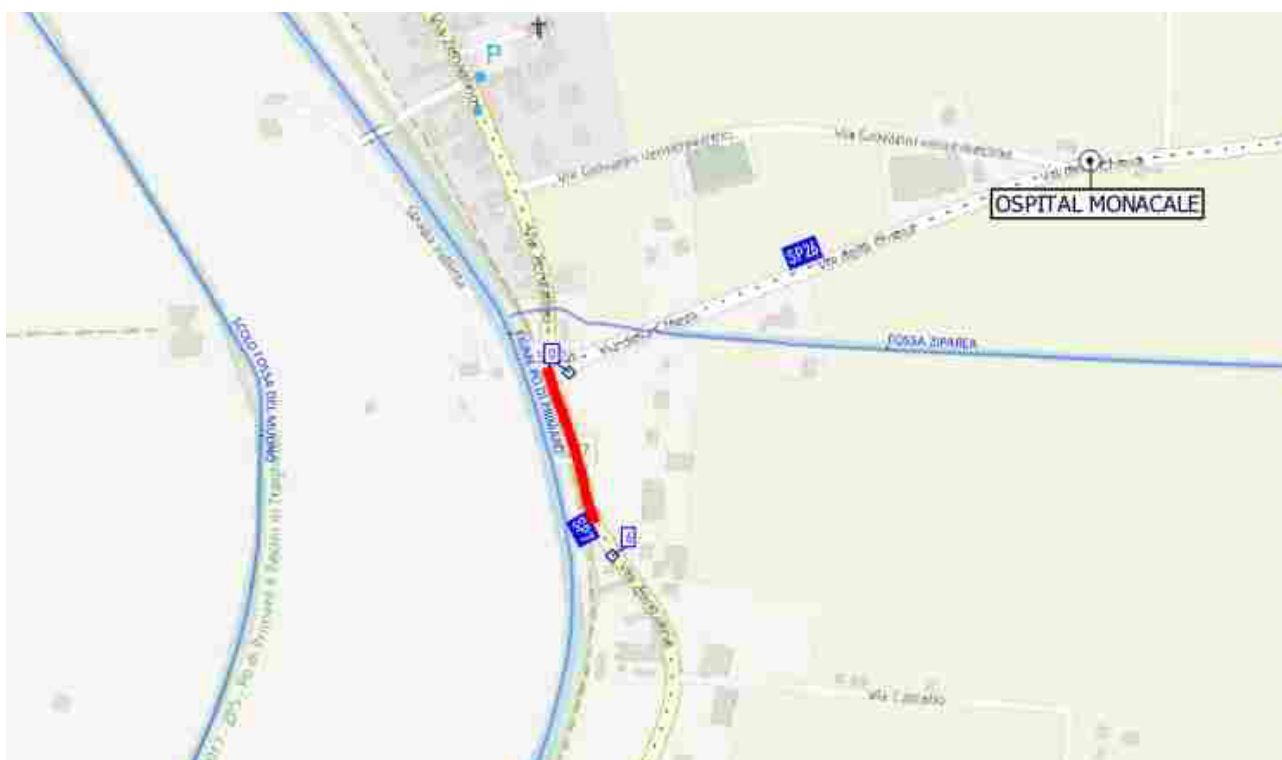
edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

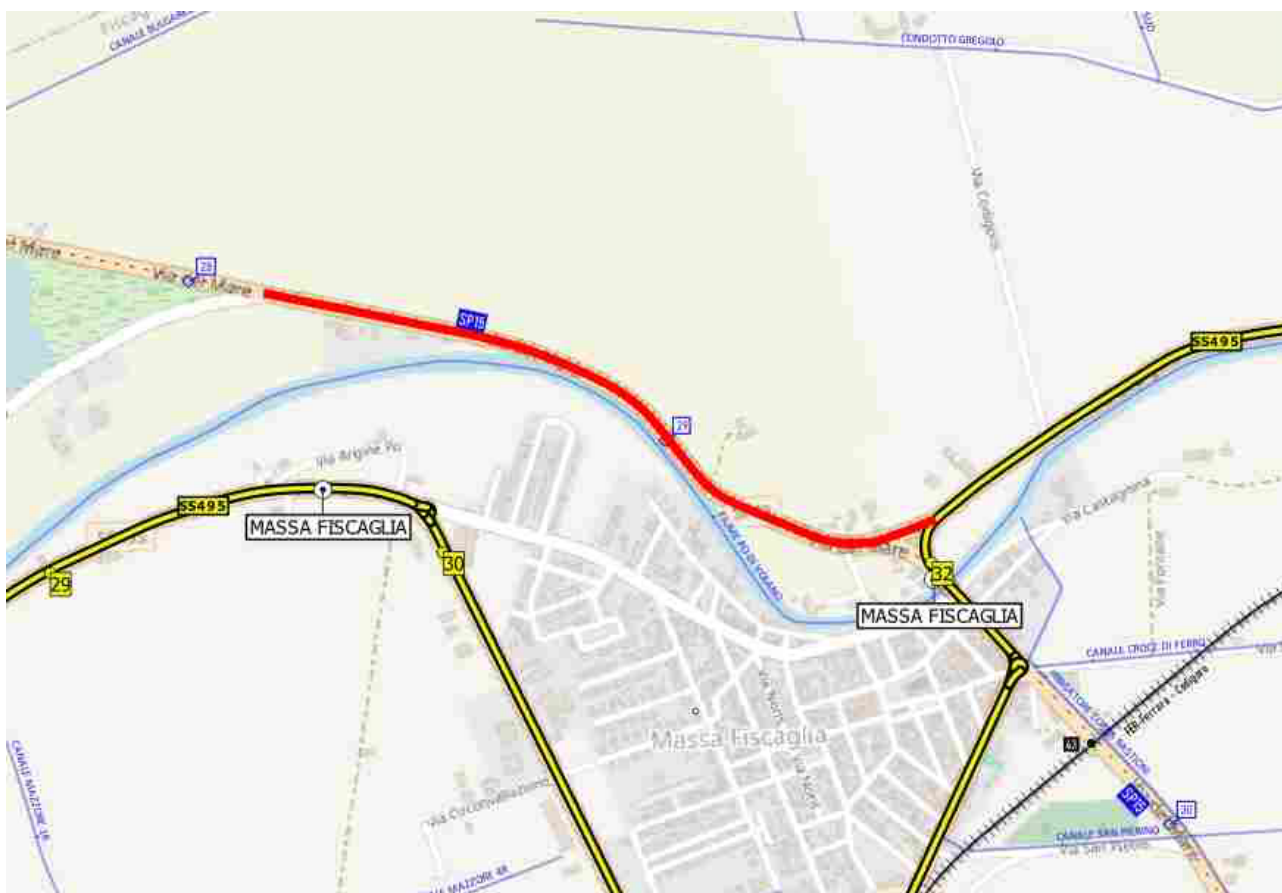
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

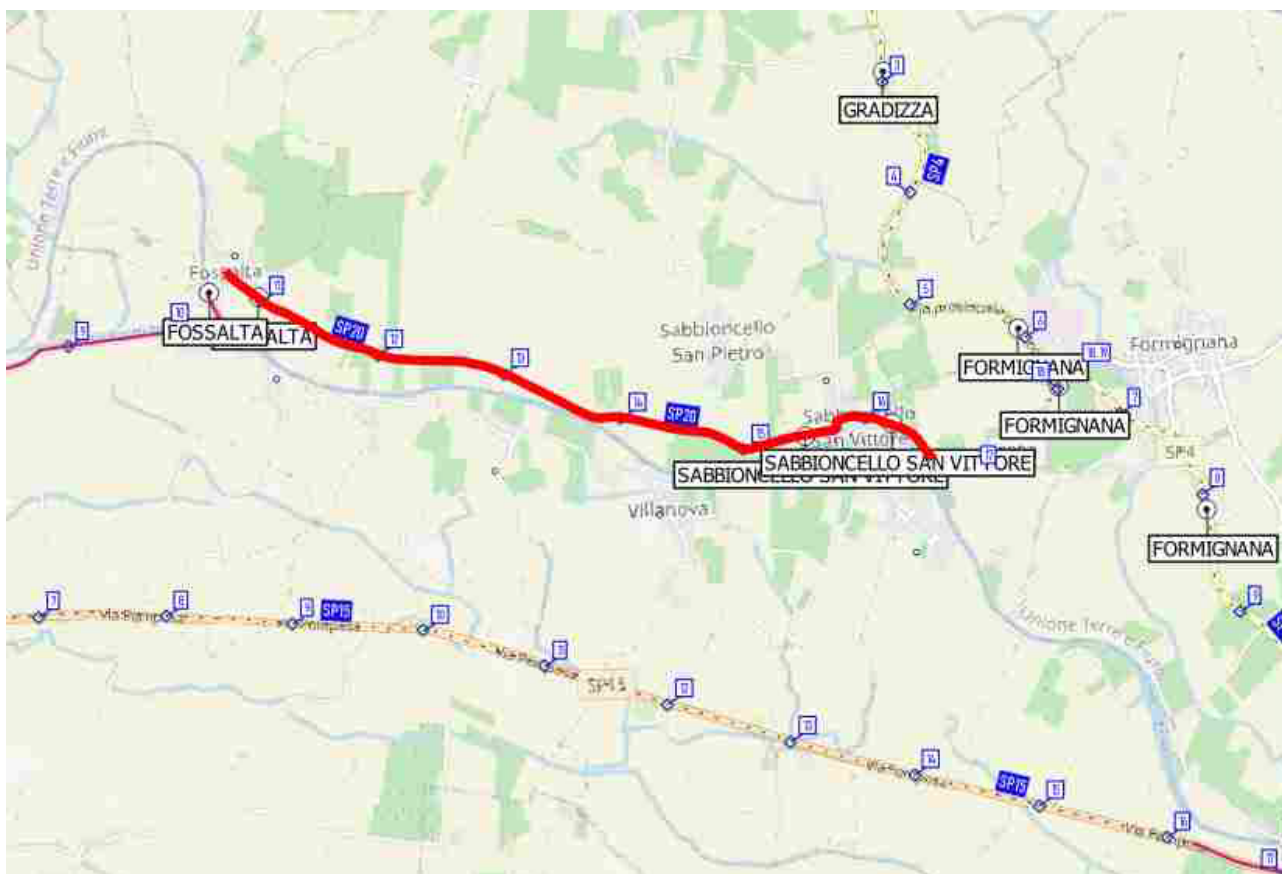
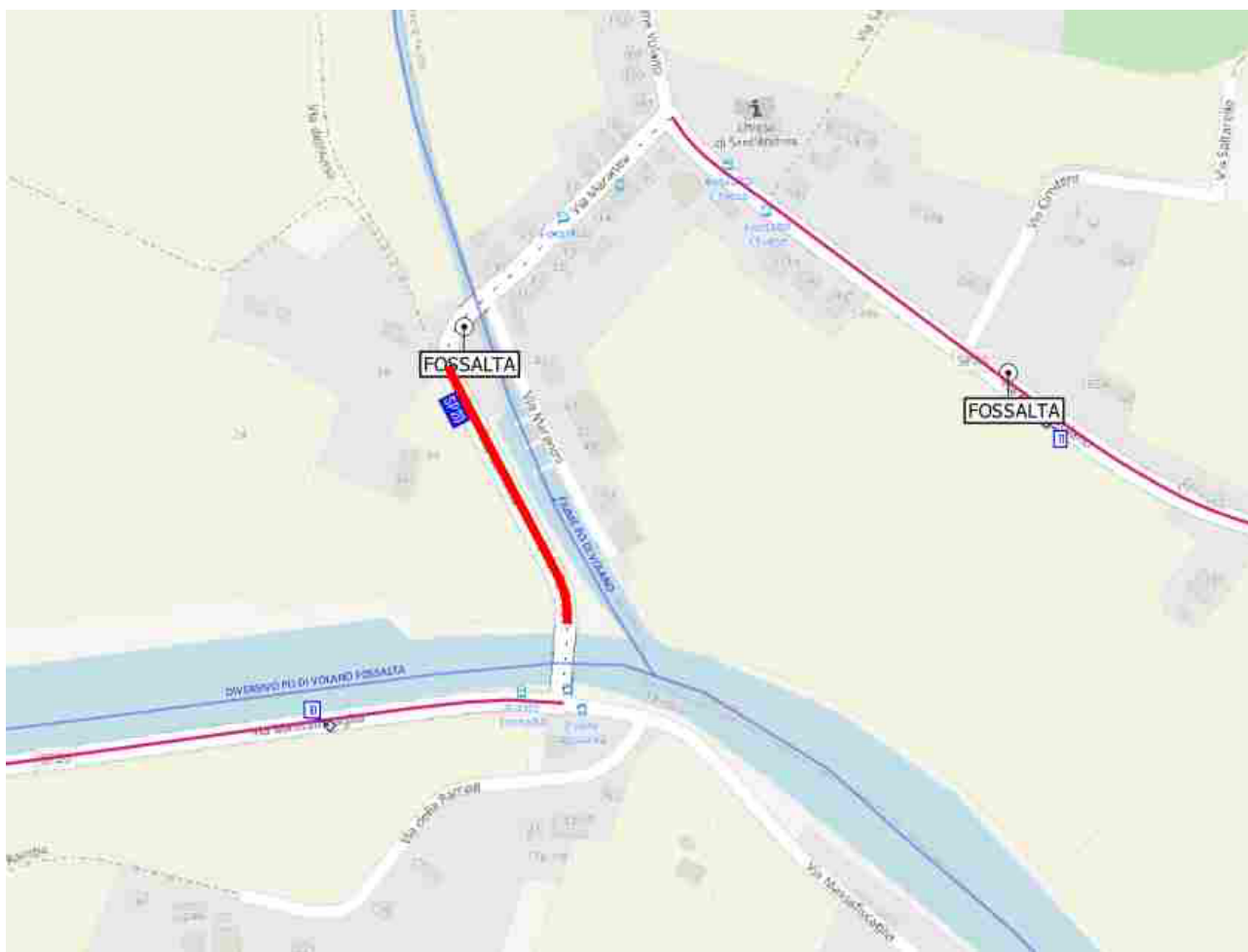


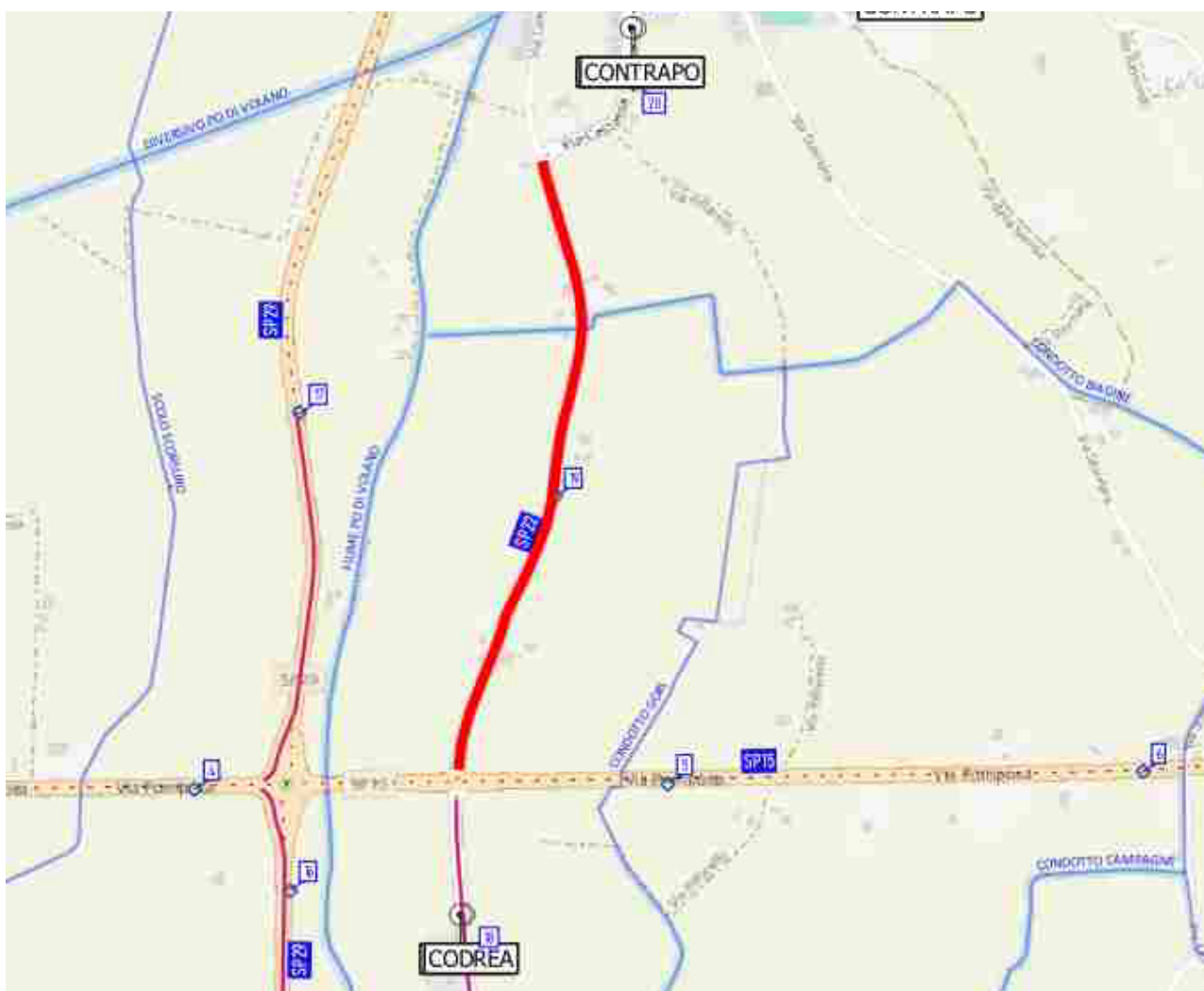
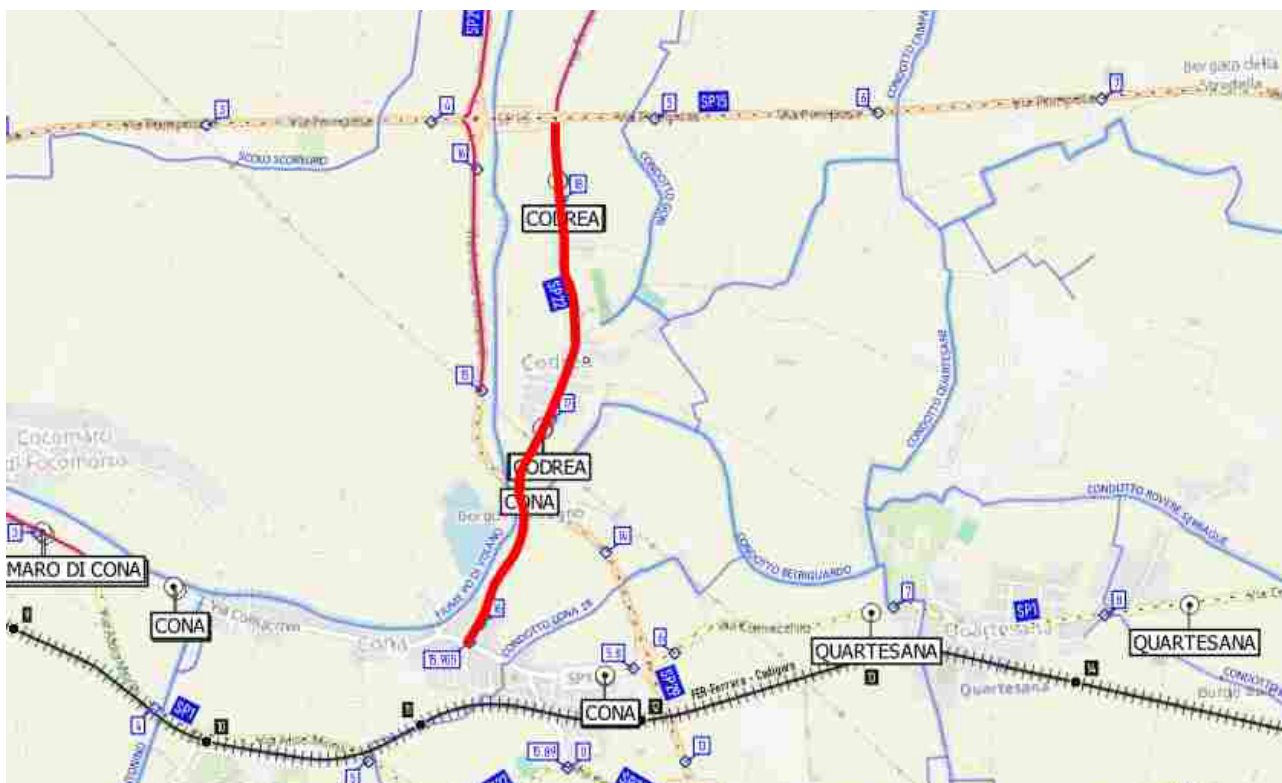


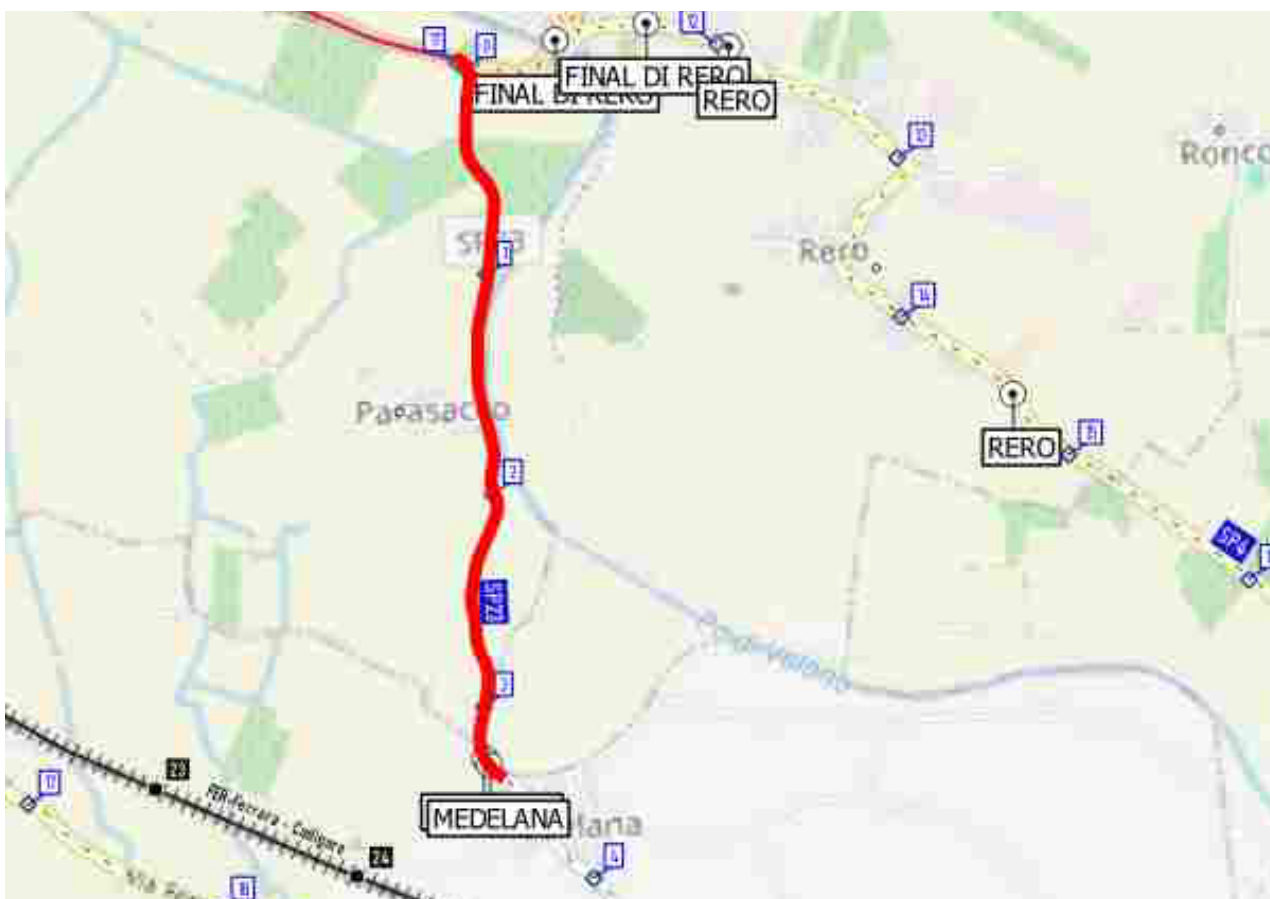


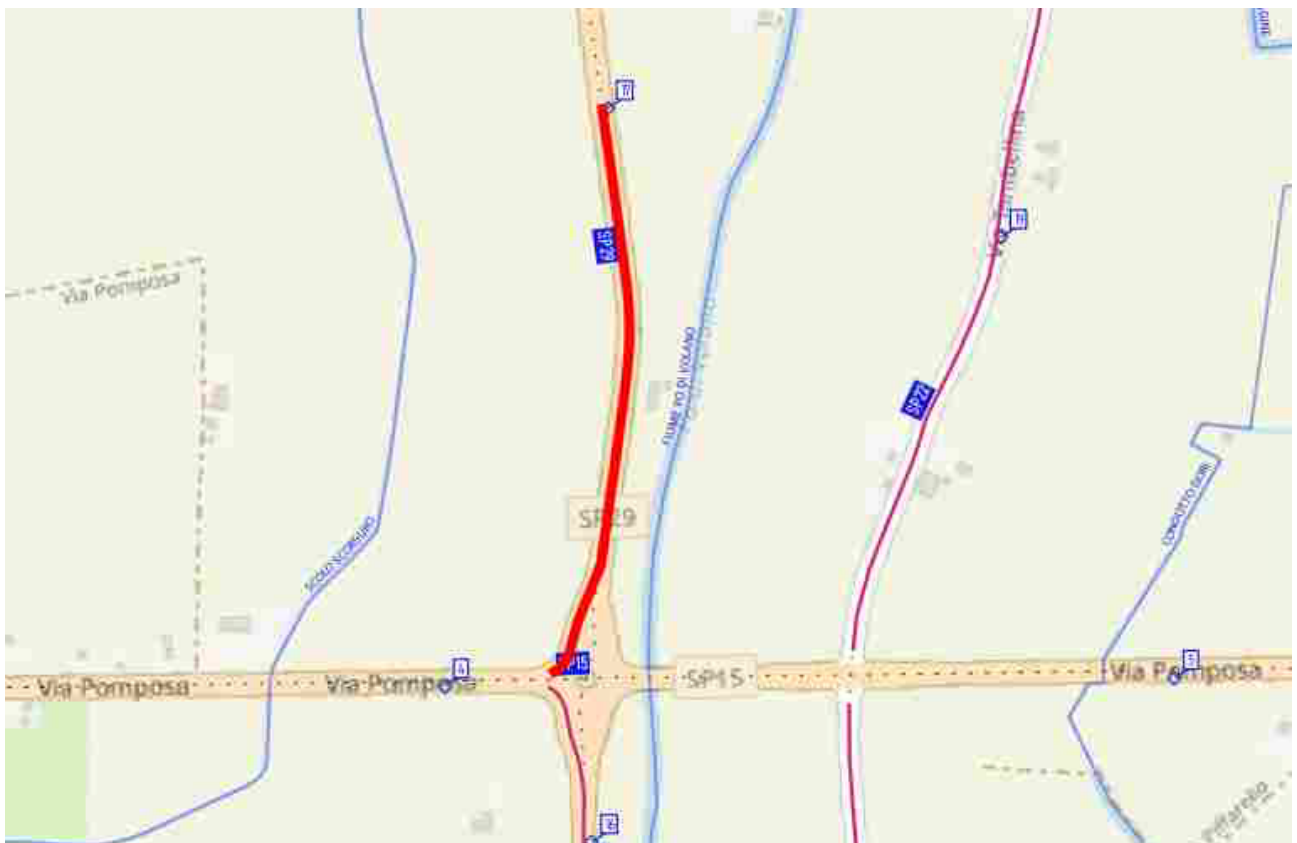
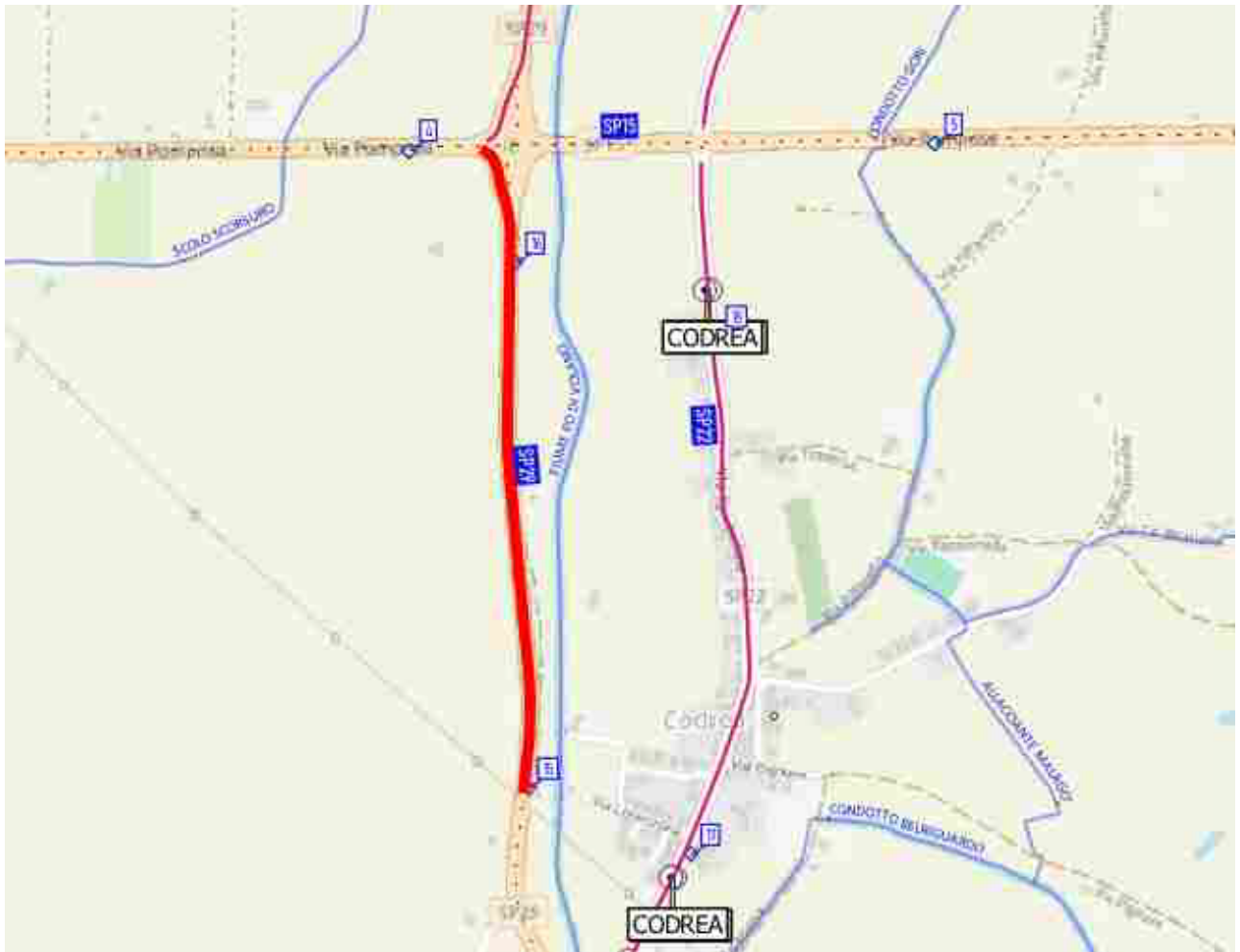


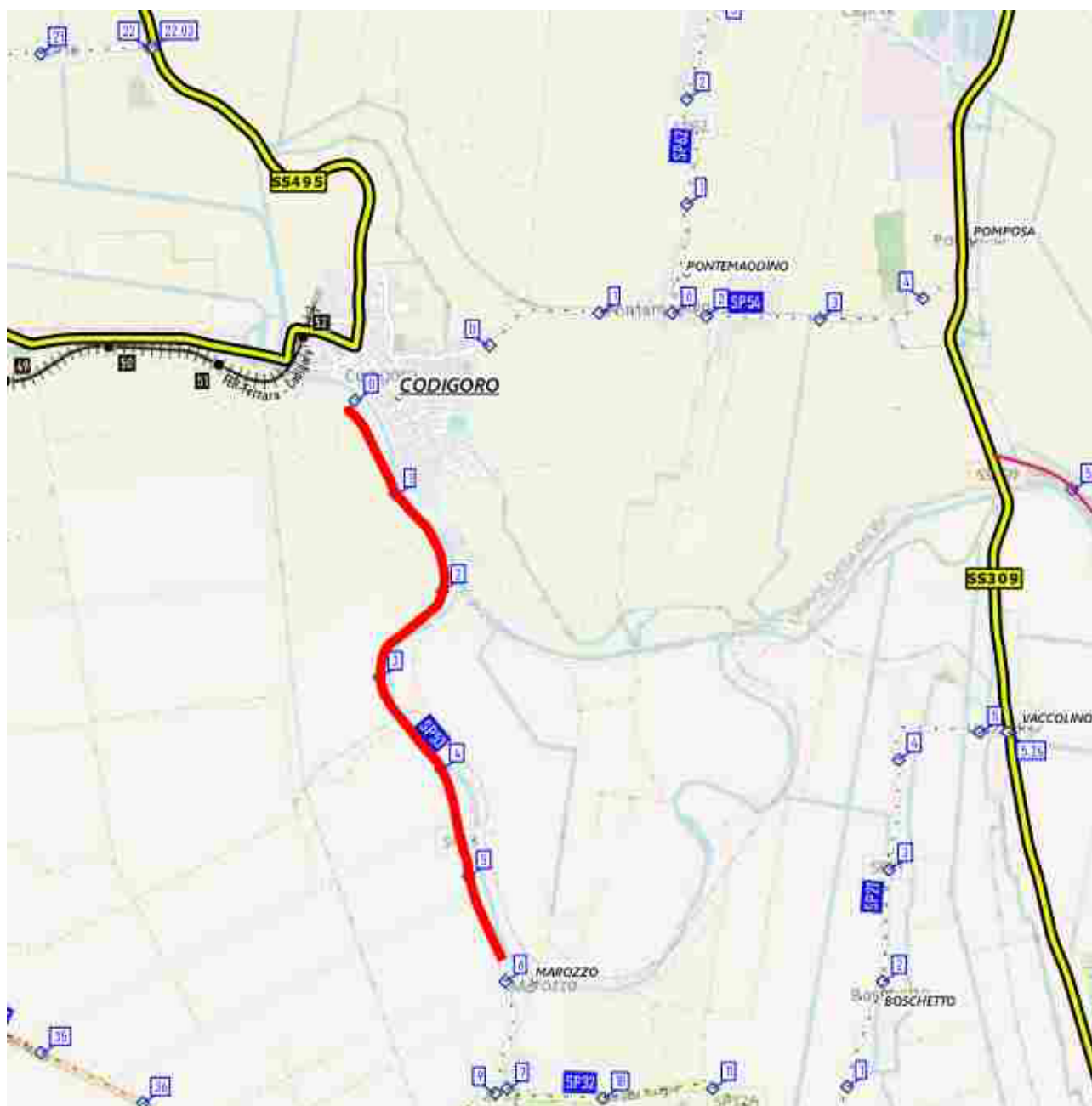


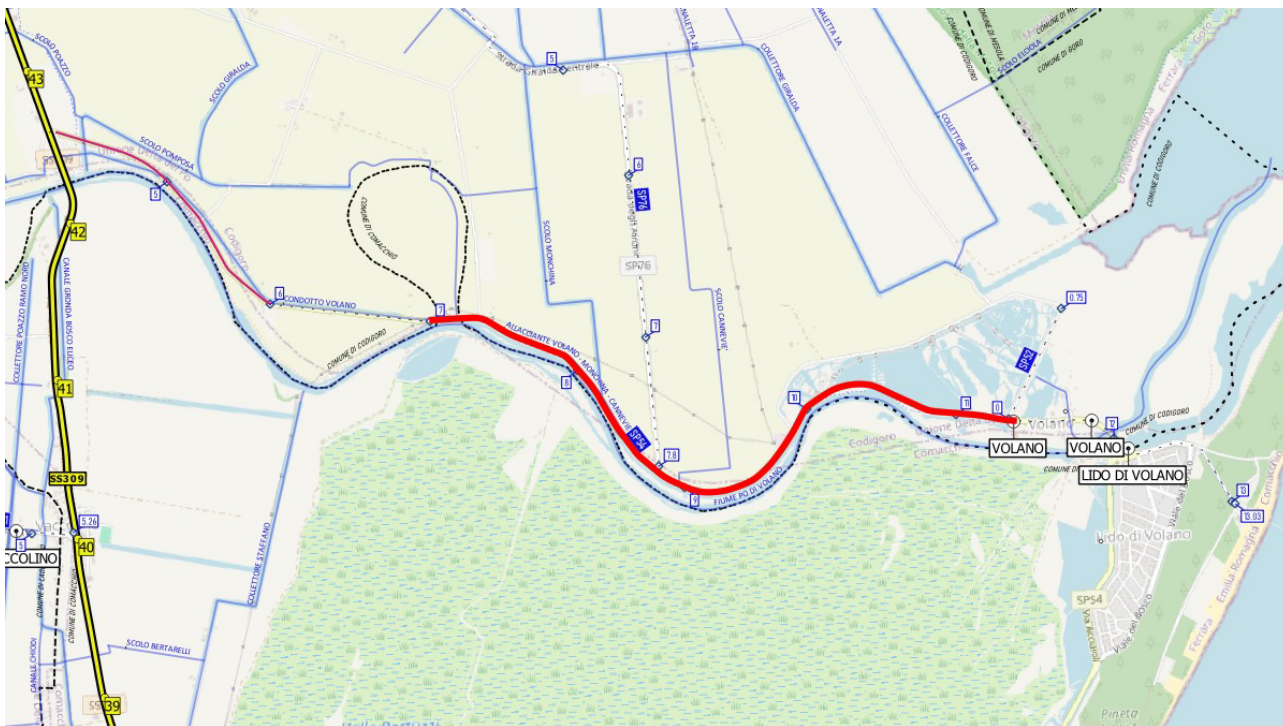


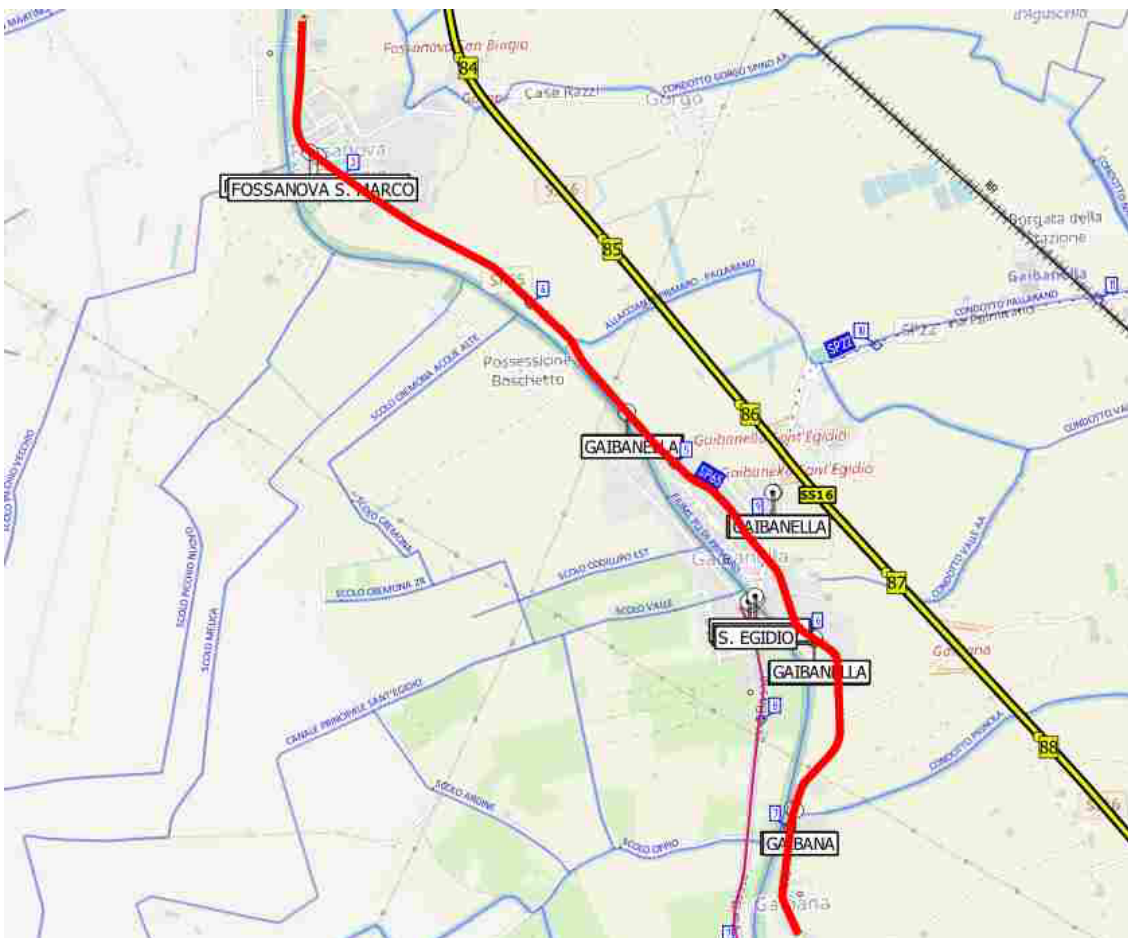
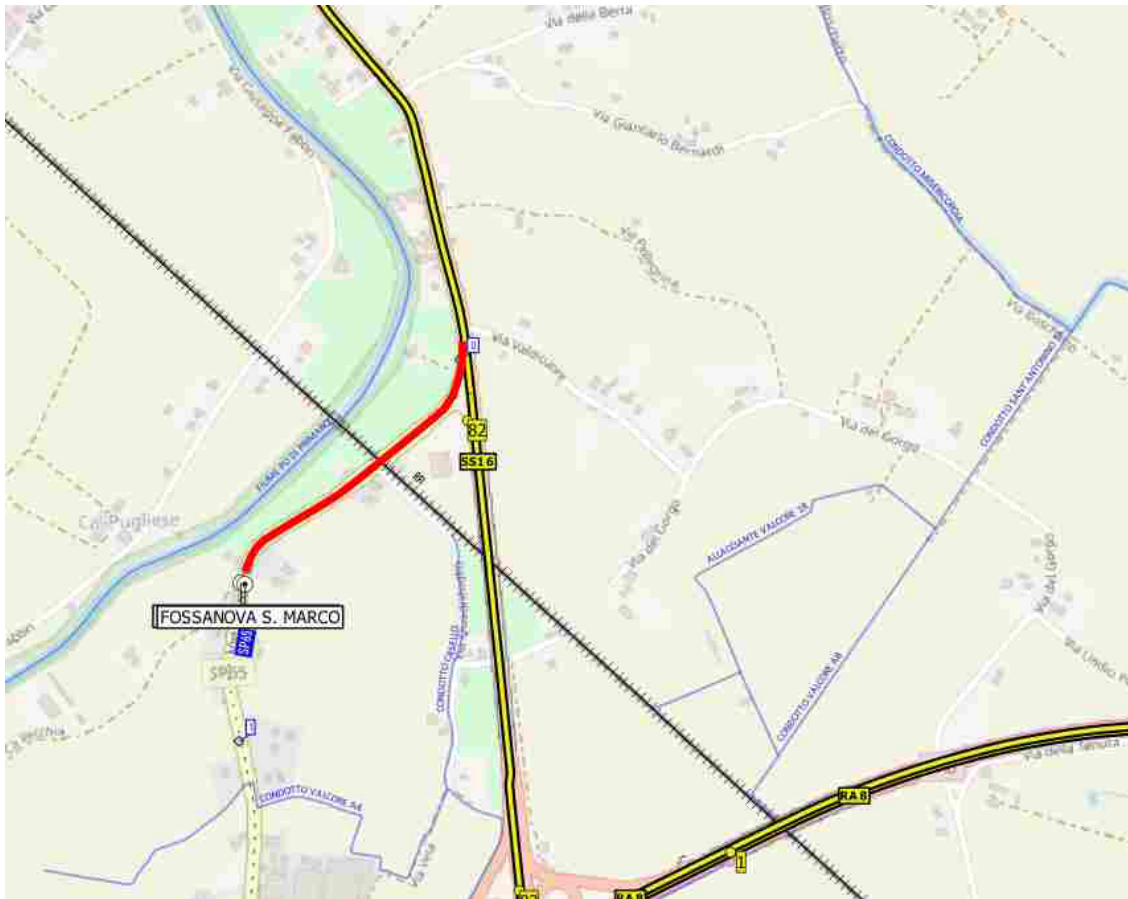




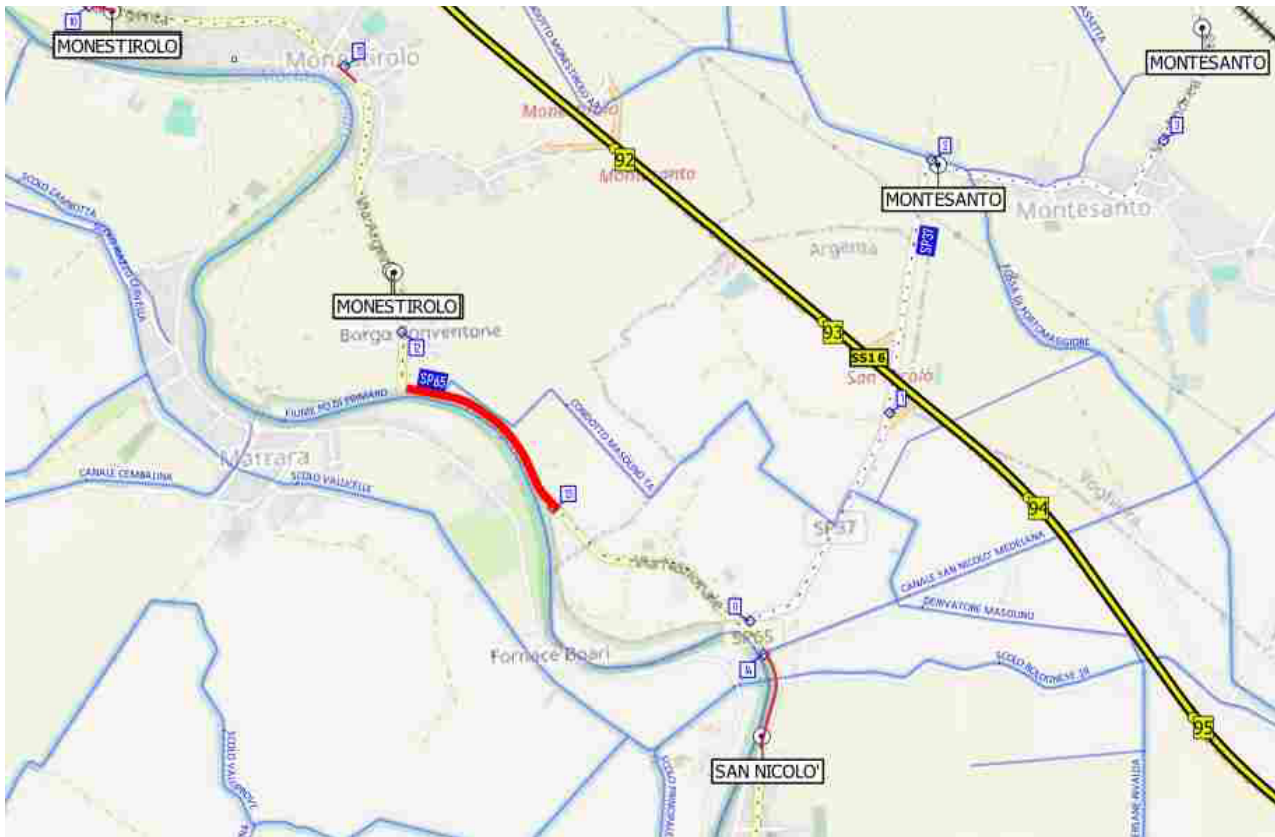


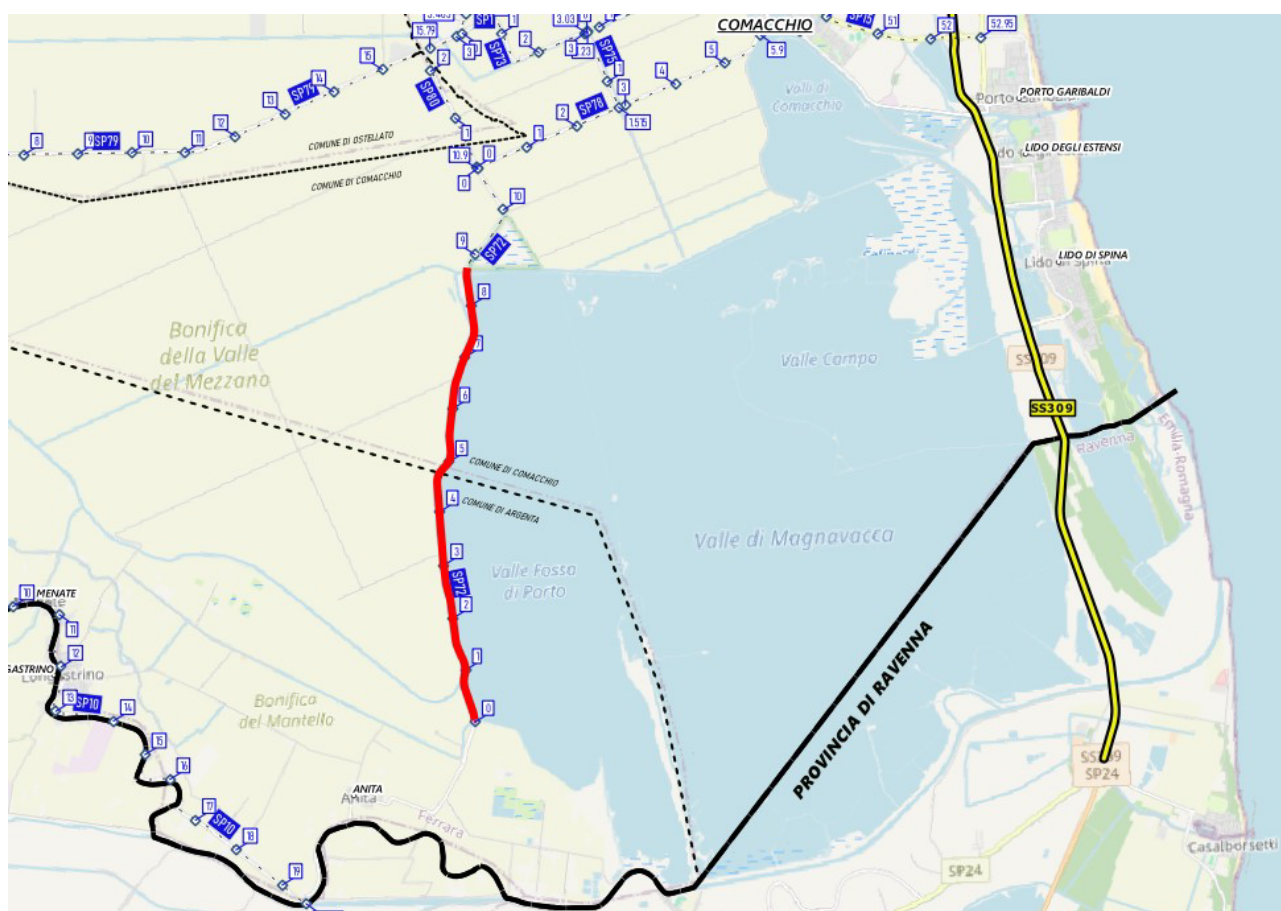












SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.